



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

38^a seduta: giovedì 13 dicembre 2018

Presidenza del presidente MORONESE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,5
GALLONE (FI-BP)	4
* GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00337, presentata dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, in via preliminare, che l'obiettivo principale dell'istituto dell'*End of Waste* è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. Nel contesto dell'economia circolare, l'istituto dell'*End of Waste* deve trovare massima diffusione poiché rappresenta una misura concreta per realizzare, secondo i principi del diritto europeo, la cosiddetta società del riciclo e recupero. Tale istituto, infatti, consente ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile.

L'ambizioso obiettivo europeo di realizzare una società del riciclo e del recupero emerge chiaramente sin dalle premesse della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, laddove si stabilisce che: «la direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse». Ed ancora: «Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati [...] in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica». La stessa direttiva qualifica il recupero e il riciclo quali obiettivi prioritari nella gerarchia dei rifiuti, rispetto allo smaltimento.

Ai sensi della richiamata direttiva, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, n. 851, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale sull'applicazione uniforme delle condizioni in base alle quali i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclo o di recupero cessino di essere considerati tali, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure ap-

proprie al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali, tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

A livello di ordinamento nazionale, come evidenziato dagli stessi interroganti, è l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 a prevedere la possibilità di individuare, con decreti del Ministero dell'ambiente, in mancanza di criteri comunitari uniformi, i criteri specifici «caso per caso», soddisfatti i quali un rifiuto cessa di essere tale.

In tale contesto si inserisce la situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, secondo la quale solo i regolamenti ministeriali sono atti idonei ad intervenire ai fini della declassificazione «caso per caso» escludendo, dunque, che tale potere possa essere esercitato da altre amministrazioni o enti locali.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si fa presente che si sta lavorando alla predisposizione di un intervento normativo che disciplini le modalità – alternative all'emanazione di specifici decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi – attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso», nel rispetto dell'uniformità e dell'armonizzazione di tali attività sull'intero territorio nazionale.

Tale ipotesi di intervento normativo consentirebbe la massima diffusione dell'istituto dell'*End of Waste*, l'attuazione dei principi europei in materia di economia circolare e «società del recupero e riciclo» e la riduzione della produzione di rifiuti. In merito a quest'ultimo aspetto, l'intervento normativo in parola si presenta ulteriormente necessario alla luce delle recenti e sempre più diffuse criticità che stanno interessando la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, con il verificarsi di fenomeni potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità e la salute dei cittadini e per l'ambiente. La proposta normativa in questione si inserisce, infatti, in un processo più ampio di riforma, che vede quale obiettivo primario quello di procedere rapidamente verso il superamento di un sistema di gestione basato sullo smaltimento in discarica, non più sostenibile.

GALLONE (*FI-BP*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta e mi dichiaro parzialmente soddisfatta; sarò soddisfatta il giorno in cui finalmente verranno emanati i decreti ministeriali per risolvere la problematica in questione, che in teoria potrebbero essere velocemente emanati. Ricordo infatti che una serie di disposizioni successive al 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno aggiornato i criteri e basterebbe basarsi su di essi per semplificare tutto, nelle more di una determinazione definitiva dell'applicazione delle direttive. Penso all'articolo 21 del decreto-legge semplificazioni che definisce i criteri di cessazione della qualifica di rifiuti e all'articolo 6 della direttiva n. 98 del 2008. I criteri quindi ci sono già, sono molto semplici e definiscono le caratteristiche per ciascuna tipologia di rifiuto. Sarebbe opportuno, a mio avviso, tenendo conto delle direttive e dei regolamenti emanati dal Ministero, che il rila-

scio effettivo dell'autorizzazione fosse demandato alle Regioni e alle Province. Ritengo infatti che riportare tutto a livello centrale, caso per caso, sarebbe troppo oneroso per lo Stato.

In questo momento, come ricordava il Governo, sono tutti in attesa; abbiamo visto cosa è successo a Roma in questi giorni, alla luce anche di quello che il Governo pensa sul superamento dei termovalorizzatori e sulla possibilità di bruciare i rifiuti. Se però gli altri non riescono a lavorare, perché c'è un momento di *vacatio*, non so come si potrà fare. Persiste pertanto una situazione di emergenza piena.

Vorrei inoltre sapere come ci si regolerà per i nuovi impianti, perché vi è anche il problema di sapere se tutto questo discorso può riguardare i vecchi impianti.

Torno alla questione dei criteri che ci sono già, perché ritengo fondamentale utilizzare dei criteri base sulla questione. Stiamo parlando infatti di una materia che si evolve rapidamente, l'innovazione in questo campo è così veloce che, se ogni volta si dovessero aggiornare i criteri, in quanto troppo specifici, si rischierebbe un ulteriore blocco.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, MESSINA Alfredo, MALLEGNI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, assume importanza centrale la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto *end of waste*), ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale), il quale, al comma 1, dispone che: «Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici*; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana»;

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di «declassificazione» del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario ed urgente, così come recentemente dichiarato dal Ministro in indirizzo, «un intervento normativo che disciplini le modalità alternative all'emanazione di specifici decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi, attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso"»;

fino alla citata sentenza, gli impianti di riciclo sono stati autorizzati con «autorizzazione semplificata» ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (per le tipologie di rifiuti ed i relativi materiali ottenibili previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dai regolamenti «end of waste» europei – vetro e metalli – o dai decreti del Ministero dell'ambiente emanati ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 – combustibile solido secondario e fresato di asfalto), mentre tutti gli impianti che non rientrano in queste

fattispecie, ad esempio quelli per la produzione di granulo o polverino da PFU (pneumatici fuori uso) sono stati autorizzati con autorizzazione ordinaria o integrata, ai sensi degli articoli 208, 211 o 213 del medesimo decreto legislativo dalle Regioni o dalle Province su delega delle Regioni;

considerato che:

per effetto della citata sentenza, tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative, non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo, con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

è indiscutibile che il Consiglio di Stato, con la sua sentenza, ha messo in evidenza una carenza di chiarezza normativa relativa al periodo transitorio in attesa dell'emanazione degli appositi decreti ministeriali, previsti dall'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, seppure affrontata nel tempo con apposite circolari del Ministero dell'ambiente, non è mai stata risolta con una opportuna correzione legislativa;

la procedura seguita prima della sentenza è peraltro in linea con le disposizioni, sullo stesso tema, di cui alla direttiva (UE) 2018/851, in fase di recepimento che prevede anche le autorizzazioni all'*end of Waste* «caso per caso»;

considerato infine che a parere degli interroganti risulta urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire, previo espletamento di adeguate istruttorie, i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente,

si chiede di sapere, alla luce delle criticità emerse a seguito della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, se il Ministro in indirizzo non intenda, e in caso affermativo con quali tempi, adottare disposizioni urgenti volte a prevedere che, per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto, di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province delegate, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi delle disposizioni menzionate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1.

(3-00337, già 4-00518)

